



COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO

Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel 0324 51805
Fax 0324 575953

E-Mail antrona.libero.it

C.F. 83001330030
P.IVA 00524500030

ORDINANZA N. 07/2013 DEL 01.10.2013

ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE

(Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le abbondanti precipitazioni occorse negli ultimi periodi sul territorio comunale

Constatato che dette precipitazioni hanno causato danni al manto stradale di Via Arvina (strada vecchia che collega Antrona Piana con il Lago di Antrona) ed in particolare il tratto di strada comunale compreso tra il Campeggio "Le Betulle" ed il Lago di Antrona

Considerato che l'Amministrazione comunale debba mantenere lo stato di sicurezza della rete viaria comunale e che in tale attività ricomprenda l'eventuale ricorso al taglio di piante, poste a bordo strada, che per la loro dimensione potrebbero ostacolare la visuale della strada pregiudicandone anche la sicurezza alla libera circolazione dell'utenza

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 68/TEC del 26.09.13, per i lavori di ripristino del tratto di strada sopra indicato, affidata all'Impresa Edilavori S.r.l. di Villadossola (VB)

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la circolazione dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta: di intervento

Richiedente	Sindaco Comune di Antrona Schieranco	Protocollo	D.D. n. 68/TEC	Data	26.09.13
Località	Via Arvina tratto di strada comunale compreso tra il Campeggio "Le Betulle" ed il Lago di Antrona				
Periodo di validità	Da Lunedì 07.10.2013 a TERMINE LAVORI				
Orario di validità	GIORNALIERO				
Motivo	MESSA IN SICUREZZA				

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. **La istituzione del divieto di circolazione**, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	Via Arvina tratto di strada comunale compreso tra il Campeggio "Le Betulle" ed il Lago di Antrona
Periodo di validità	Da Lunedì 07.10.2013 a TERMINE LAVORI
Orario di validità	GIORNALIERO

2. **La apposizione della segnaletica stradale** prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura dell' Ufficio Tecnico, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi e Notificazioni è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Ufficio della Prefettura UTG di Verbania
- Stazione Carabinieri di Villadossola;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.



COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO

Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel 0324 51805
Fax 0324 575953

E-Mail antrona.libero.it

C.F. 83001330030
P.IVA 00524500030

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sindaco.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dalla sede comunale, 04.10.2013

Il Responsabile del Servizio
SINDACO
SIMONA Claudio

